

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Domenica 20 novembre 2016

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e le parole: «110 commi 1, 2, 5, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «110, commi 5, 6 e 8».

5. 11. Il Relatore.

ART. 6

Al comma 1, capoverso Art. 70-bis, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al capoverso Art. 70-bis, sopprimere il comma 3;

al capoverso Art. 70-decies:

al comma 1, sostituire le parole: previsti dagli articoli precedenti con le seguenti: di cui all'articolo 70-bis;

al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi precedenti con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.

6. 4. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;

b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente: «1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;

c) alla Tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 7.800.000;

2018: – 7.800.000;

2019: – 7.800.000.

7. 019. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso Art. 25-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500 dell'ammontare della ritenuta medesima. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto.».

7. 07.(Nuova formulazione) Taricco.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 17. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 15. Rampelli, Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 26. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 39. Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Pag. 30

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 33. Marti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 35. Melilli, Minnucci, Tidei.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e limite alle anticipazioni di tesoreria.

*10. 3. Guidesi.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 13. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

*13. 2. La X Commissione.

Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

*13. 39.(Nuova formulazione) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».

13. 02. La X Commissione.

ART. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione alla sezione speciale, di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,7 milioni.

14. 5.(Nuova formulazione) Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati, Palese, Latronico, Abrignani, Alberto Giorgetti, Rubinato, Saltamartini, Pastorino.

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Lunedì 21 novembre 2016

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

*25. 6. La XI Commissione.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

*25. 44. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnechi, Antezza, Vico.

Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera H., con la seguente:

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera d), Allegato E, sostituire la lettera H., con la seguente:

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

**25. 53. (Nuova formulazione) Ventricelli, Coscia, Damiano, Gnechi, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera H., con la seguente:

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera d), Allegato E, sostituire la lettera H., con la seguente:

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

**25. 34. (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 31

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;

2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;

b-ter) entro il 1o maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1o gennaio 2018.».

31. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

ART. 35

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà).

1. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

35. 06. (Nuova formulazione) Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Interventi in materia di politiche del lavoro).

1. A carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, per i seguenti interventi:

a) restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, per cui è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2014, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;

d) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

35. 053. (Nuova formulazione) Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

ART. 36

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

al comma 4, lettera b), sostituire le parole: laurea o laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti: studio, aumentata di uno;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 4, lettera a).;

al comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro e le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento;

al comma 6, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;

al comma 9, sostituire le parole: commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: commi 4, 5 e 6;

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, gli articoli 2 e 3 sono abrogati;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 55 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 105 milioni di euro;

all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 285 milioni di euro per il 2017 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2018.

36. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Gribaudo, Palese, Alberto Giorgetti.

ART. 37.

Al comma 1, dopo le parole: borse di studio aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'accesso alle con le seguenti: della gestione delle;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,.

37. 1. La VII Commissione.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.

37. 2. La VII Commissione.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 18, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: e comma 3,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni;

al comma 5, dopo le parole: Le risorse, aggiungere le seguenti: del Fondo;

al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al comma 2, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

37. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.,

37. 4. La VII Commissione.

ART. 41

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

41. 10. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Giampaolo Galli, Dell'Aringa.

ART. 42.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

*42. 7. Binetti, Tancredi, Vignali.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

*42. 40. Latronico.

ART. 45.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di

cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

*45. 1. La VII Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.».

*45. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Arlotti.

ART. 64.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

64. 90. Antezza, Latronico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

*64. 20. Gasparini, Peluffo, Alli, Cinzia Maria Fontana, Arlotti, Mauri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

*64. 218. (Nuova formulazione) Piccone, Pizzolante, Tancredi.

ART. 65.

Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

*65. 5. La VIII Commissione.

Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

*65. 39. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 66.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

25-bis. In virtù dell'articolo 51, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino ad approvazione di detta disciplina regionale continua a trovare applicazione la vigente normativa in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.

66. 3. Brandolin.

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Martedì 22 novembre 2016

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 46

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 293,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 292,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 292,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

46. 13. (Nuova formulazione) Oliverio, Falcone, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti, Zaccagnini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 2-bis.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 8.000.000.

46. 3. (Nuova formulazione) Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Zaccagnini.

ART. 47

Al comma 1, dopo le parole: nati o adottati inserire le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2017.
47. 14. Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

47. 1. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).

1. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

2. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'alea dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

47. 04. Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Valeria Valente, Rossomando, Giulietti, Marchi, Arlotti.

ART. 49.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti:, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche,.

*49. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti:, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche,.

*49. 20. Binetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e il pagamento della retta.

49. 10. (Nuova formulazione) Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

ART. 52.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni con le seguenti: 1.920,8 milioni e le parole: 2.630 milioni con le seguenti: e 2.633 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,;

all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*52. 11. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore, Melilla.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni con le seguenti: 1.920,8 milioni e le parole: 2.630 milioni con le seguenti: e 2.633 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,;

all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*52. 138. Librandi, Menorello.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.

52. 74. (Nuova formulazione) Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

52. 75. (Nuova formulazione) Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

ART. 58.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti:, per il medesimo anno 2017,.

*58. 3. La XII Commissione.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti:, per il medesimo anno 2017,.

*58. 16. Carnevali, Miotto, Capone, Paola Bragantini, Argentin.

Al comma 9, sostituire le parole: pari o superiore al 5 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 milioni di euro con le seguenti: pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro.

58. 17. (Nuova formulazione) Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

58. 69. (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 59.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS),.

*59. 2. La XII Commissione.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS),.

*59. 54. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

59. 43. Gelli, Miotto, Carnevali, Lenzi, Pastorino, Palese, Nicchi, Melilla, Marcon, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozi, Preziosi, Rubinato, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Burtone, Capone, Casati, D'Incecco, Fossati, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbroliini, Guidesi, Saltamartini, Rondini.

ART. 60.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 4. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 6. Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 9. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 10. Rampelli, Rizzetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 11. Leva.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 20. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 22. Vignali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 24. Senaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 25. Cenni, Taricco, Zardini, Romanini, Carra, Verini, Lodolini, Borghi, Fabbri, Incerti, Schullian, Gribaudo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 26. Basso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 27. Cani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 28. Galgano, Menorello, Mucci, Prativiera, Matteo Bragantini, Librandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione inserire le seguenti:, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.

*60. 30. Dell'Aringa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

60. 2. Palese.

ART. 61.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro versato da persone maggiorenni per domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in proporzione delle percezioni realizzate. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 296 milioni annui.

61. 39. Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire una razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo Ministero, di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

61. 16. (Nuova formulazione) Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Arlotti.